



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 marzo 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 22 dicembre 2016, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Engie Italia S.p.A. (già GdF Suez Energie S.p.A., di seguito solo “Engi”), in qualità di professionista, ai sensi del Codice del Consumo. La società opera in Italia nel settore della distribuzione dell’energia elettrica e presenta un fatturato per il 2015 di circa 4.600.000.000 euro¹.

¹ Fonte Telemaco bilancio 2015 Engie Italia S.p.A..

II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nell'applicazione di una commissione di importo variabile – tra 1,5 e 5 euro - per il pagamento on line delle bollette elettriche effettuato tramite il sito del professionista *www.gdfsuez.it*, mediante carta di credito.

3. In particolare sulla base di una segnalazione di un consumatore, pervenuta nel mese di aprile 2016², risulta che il professionista avrebbe addebitato un importo di 5 euro per il pagamento mediante carta di credito delle bollette elettriche effettuato sul sito del professionista. Dalla documentazione allegata alla segnalazione risulta infatti che il professionista fa pagare, per il pagamento on line delle bollette effettuato con carta di credito, una commissione di diverso importo a seconda dello scaglione di importo della bolletta elettrica.

4. Dagli elementi acquisiti risulta che sul sito internet *www.gdfsuez.it* è possibile procedere ad effettuare il pagamento on line delle bollette emesse dal professionista. Nella sezione "Pagamento" dopo aver inserito i dati della bolletta, prima di procedere sono chiaramente mostrate le commissioni che verranno applicate, pari a: €1,50 per importi fino a €200,00; €3,00 per importi compresi tra €200,01 e €300,00; €4,00 per importi compresi tra €300,01 e €400; €5,00 per importi superiori a €400,00 (come riportati nell'immagine che segue).

*Il pagamento della bolletta prevede un costo del servizio pari a:

- 1,50€ per importi fino a 200€
- 3,00€ per importi compresi tra 200,01€ e 300€
- 4,00€ per importi compresi tra 300,01€ e 400€
- 5,00€ per importi superiori a 400€

² Prot. 27468 del 5 aprile 2015.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 9 settembre 2016 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10416 per possibile violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo.

6. In tale sede, è stata ipotizzata la violazione della citata norma in quanto il professionista prevede ed addebita una commissione per il pagamento tramite carta di credito delle bollette relative ai consumi elettrici.

7. In data 5 ottobre 2016 la società ha esercitato il diritto di accesso agli atti del fascicolo estraendone relativa copia.

8. In data 25 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, il professionista ha presentato una proposta di impegni volta a rimuovere i profili di violazione della normativa di cui al Codice del Consumo oggetto di contestazione.

9. In data 27 ottobre 2016 il professionista ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento e ha presentato una memoria difensiva.

10. Gli impegni proposti dal professionisti sono stati rigettati dall'Autorità nella sua adunanza del 16 novembre 2016, in relazione all'interesse all'accertamento della pratica e in quanto non ritenuti idonei a rimuovere i profili di possibile violazione contestati nella comunicazione di avvio del procedimento. La comunicazione della decisione è stata inviata al professionista in data 23 novembre 2016.

11. In data 6 dicembre 2016 la società è stata sentita in audizione.

12. In data 27 dicembre 2017 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

13. In data 17 gennaio 2017 Engie ha presentato la memoria finale.

14. In data 16 marzo 2017 ha inviato una comunicazione con la quale ha fatto presente che dal 28 febbraio 2017 ha reso gratuito il servizio di pagamento delle bollette sul proprio sito online attraverso carta di credito.

Le evidenze acquisite

15. Come detto, sul sito internet www.gdfsuez.it è possibile procedere ad effettuare il pagamento on line delle bollette emesse dal professionista, con applicazione delle commissioni espressamente indicate e di importo crescente in ragione del valore della fattura (pari a: €1,50 per importi fino a

€200,00; €3,00 per importi compresi tra €200,01 e €300,00; €4,00 per importi compresi tra €300,01 e €400; €5,00 per importi superiori a €400,00).

16. Nella sezione di scelta della modalità di pagamento è visualizzabile l'importo esatto delle commissioni relativo all'ammontare della bolletta; nella schermata di "Conferma e pagamento" è riassunto l'importo complessivo e gli altri dati di pagamento.

17. Il canale di pagamento online sul proprio sito internet è attivo da fine 2013, trattandosi di canale facoltativo e addizionale rispetto agli altri canali utilizzabili (cfr. par. 20). Nel periodo gennaio 2015 – agosto 2016 vi sono state circa 30 mila transazioni on line. Il canale on line risulta poco utilizzato tra i vari sistemi di pagamento utilizzati dal professionista, risultando inferiore all'1%.³

18. Le commissioni previste per il pagamento on line che vengono addebitate al cliente sono direttamente acquisite dal gestore del servizio di pagamento; dunque esse coincidono esattamente con il costo del servizio di pagamento on line.

19. Le condizioni generali di adesione per l'esercente, predisposte da "CartaSi" prevedono all'art. 4 che "l'esercente riconosce che, sull'importo di ogni transazione elettronica spetterà alla Società una commissione nella misura percentuale indicata nel presente accordo e confermata con la comunicazione scritta di cui al successivo art. 16, autorizzandone sin da ora l'addebito sul Conto Corrente secondo una delle seguenti modalità:

Art. 4 - Accredito dell'importo delle operazioni effettuate tramite POS

L'Esercente riconosce che, sull'importo di ogni transazione elettronica, spetterà alla Società una commissione nella misura percentuale indicata nel presente accordo e confermata con la comunicazione scritta di cui al successivo art. 16, autorizzandone sin d'ora, irrevocabilmente, l'addebito sul Conto Corrente secondo una delle seguenti modalità:

a) P.O.S. netto: la Banca o la Società provvederà ad accreditare il Conto Corrente dell'Esercente per un importo pari all'ammontare delle transazioni elettroniche al netto delle commissioni applicate;

b) P.O.S. lordo: la Banca o la Società provvederà ad accreditare il Conto Corrente dell'Esercente per un importo pari all'ammontare lordo delle transazioni elettroniche. Mensilmente, la Società addebiterà il suddetto Conto Corrente per un importo pari all'ammontare delle commissioni relative alle operazioni registrate nell'estratto conto.

20. I sistemi di pagamento delle bollette che Engie mette attualmente a disposizione dei propri clienti, alternativi alla possibilità di pagamento on line sul proprio sito internet, sono i bollettini postali, il bonifico bancario, il pagamento attraverso i canali Sisal, Lottomatica, ecc..

³ Cfr. tabella, all. n. 5 memoria del 27/10/2016 prot. n. 68292.

Le argomentazioni difensive della Parte

21. Il professionista ha rilevato che l'art. 62, comma 1, del Codice del Consumo non può che essere interpretato in senso conforme all'art. 19 della Direttiva, ovverosia nel senso che è vietato al professionista di imporre al consumatore, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, *“tariffe che superino quelle sostenute dal professionista per l'uso di detti strumenti”*.

22. L'art. 62 è frutto del recepimento in Italia della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (di seguito la "Direttiva") e, in particolare, dell'art. 19 della Direttiva a norma del quale *“Gli Stati membri vietano ai professionisti di imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista per l'uso di detti strumenti”*. Con la citata Direttiva il legislatore europeo ha inteso armonizzare in maniera piena alcuni profili attinenti ai diritti dei consumatori, vietando agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni difformi dalla prescrizioni in essa contenute. L'art. 4 della Direttiva stabilisce infatti che *“Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.”* È quindi esclusa la facoltà per il legislatore nazionale di derogare alle norme della Direttiva sia in peius, introducendo norme meno stringenti, sia in melius, adottando prescrizioni più rigide.

23. L'art. 19 della Direttiva è stato recepito in Italia dall'art. 62 del Codice del Consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21. Tale articolo prevede al comma 1: *“Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista”*.

24. In base al disposto normativo deve, pertanto, ammettersi la liceità dell'addebito da parte del professionista di un costo corrispondente a quello sostenuto per l'utilizzo del mezzo di pagamento. Nel caso di specie, peraltro, l'addebito viene effettuato al cliente direttamente dal gestore del servizio di pagamento online, sicché nessuna violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo può essere imputata ad Engie.

25. In merito alla commissione applicata nel caso di pagamento on line sul

proprio sito internet, si rileva che nel caso di specie è il fornitore del servizio di pagamento ad applicare e ricevere la commissione e non il professionista come nei precedenti casi di violazione dell'art. 62. Inoltre, non vi è alcun surcharge in quanto la commissione corrisponde esattamente al costo del servizio.

26. Si rileva infine la novità della fattispecie e la conformità del comportamento alla nuova disciplina fino ad interpretazione contraria.

27. La società ha deciso comunque di modificare tale condotta, in quanto dal 28 febbraio 2017 ha reso disponibile ai clienti Engie un servizio completamente gratuito di pagamento online delle bollette attraverso carta di credito.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

28. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa internet, in data 27 gennaio 2017 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

29. Con parere pervenuto in data 17 febbraio 2017, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha limitato le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la pratica commerciale e ad incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica, esprimendo il proprio parere nel senso che, nel caso di specie, il mezzo *internet* sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto della richiesta di parere.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

30. La condotta oggetto di valutazione nel presente provvedimento riguarda l'applicazione di una commissione, di importo variabile, in caso di pagamento on line attraverso carta di credito delle bollette sul sito internet del professionista. Del pari risulta, anche in base a quanto indicato dal professionista, che la commissione richiesta e pagata dal consumatore è direttamente collegata allo strumento di pagamento utilizzato,

corrispondendo esattamente al costo del servizio del gestore del circuito della carta di credito.

31. Preliminare, nel caso di specie, è la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, stante l'eccezione sollevata dal professionista circa la non applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 62 del Codice del Consumo o comunque l'interpretazione di tale disposizione alla luce del dettato della Direttiva comunitaria. Al riguardo, si osserva che il legislatore italiano ha introdotto nel Codice del Consumo una norma che vieta l'applicazione di commissioni per l'utilizzo di strumenti di pagamento, scelta che era ampiamente prevista e possibile, proprio in ragione della necessità di creare un raccordo con le previsioni – espressamente richiamate - contenute nell'art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 11/2010 di attuazione della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno che appunto, all'articolo 3, comma 4, prevede che: *“Il beneficiario⁴ non può applicare spese al pagatore⁵ per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento”*. Questa previsione comporta, il divieto per il “venditore” di qualsiasi prodotto (il professionista che opera in un settore diverso da quello finanziario-creditizio) di imporre spese all'acquirente (il consumatore) per l'utilizzo di un determinato mezzo o strumento di pagamento, quale ad esempio, le carte di credito.

32. Peraltro, lo stesso legislatore europeo nella Direttiva 2011/83/UE al considerando 54 recita: *“Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di vietare o limitare il diritto dei professionisti di imporre costi ai consumatori tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficaci. Ai professionisti dovrebbe in ogni caso essere vietato di imporre ai consumatori commissioni che superano il costo sostenuto dal professionista per l'uso di un dato mezzo di pagamento”*.

33. Allo stato, in assenza di una specificazione dei casi in cui è consentito derogare al divieto si deve quindi ritenere che il divieto di cui all'art. 62 di applicare ai consumatori un supplemento direttamente collegato all'uso di un determinato strumento di pagamento valga nei confronti di tutti i professionisti e per tutti gli strumenti di pagamento.

⁴ L'art. 1, lett. f. del d. lgs. definisce come “il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento”.

⁵ L'art. 1, lett. e del d. lgs. definisce come “il soggetto titolare di un conto di pagamento ovvero in mancanza di conto, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento”.

34. Ciò premesso, si ritiene che la pratica di Engie configuri una violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo in quanto nell'ambito del sistema di pagamento on line tramite il proprio sito internet, essa abbia richiesto ai consumatori il pagamento di un supplemento nel caso di utilizzo di carta di credito, tipico strumento di pagamento utilizzato per le transazioni on line.

35. Non rileva, invece, ai fini della riferibilità della condotta in esame al professionista, che tale commissione non entri nella disponibilità dello stesso professionista ma vada immediatamente al gestore del sistema di pagamento e che corrisponda esattamente al costo del servizio di pagamento. Engie, come tutti i professionisti che svolgono un'attività economica per i cui pagamenti si avvalgono di un sistema di pagamento con carta di credito, sia esso fisico (come nei negozi tramite pos) sia esso virtuale, si avvale della collaborazione finanziaria e tecnologica di un soggetto che gestisce la piattaforma sulla quale operano le transazioni, avvengono i pagamenti, ecc.. Questa collaborazione è meramente strumentale alla realizzazione del rapporto di consumo tra il professionista, nel caso di specie Engie, e il consumatore.

36. Come noto, la carta di credito è uno strumento di pagamento, che dà luogo a un regolamento in denaro posticipato rispetto alla transazione: da un punto di vista giuridico, il pagamento con carta di credito rappresenta un'operazione complessa scomponibile a sua volta in una pluralità di rapporti, tra cliente e esercente nonché tra esercente e società di *acquiring* e tra società di *acquiring* e istituto emittente la cui funzione principale consiste nel procurare all'utilizzatore l'accesso a beni o servizi presso determinati esercizi convenzionati evitando il versamento immediato del corrispettivo. Le convenzioni regolatrici dei rapporti tra istituto emittente, titolare e esercente stabiliscono l'impegno del titolare della carta, ossia del cliente, di pagare all'istituto emittente il prezzo dei beni o servizi ottenuti in un momento successivo a quello dell'acquisto, nonché l'obbligo dell'esercente di fornire i beni o servizi richiesti dal titolare della carta e, ancora, l'obbligo dell'istituto emittente di pagare all'esercente il corrispettivo dei beni o servizi venduti al netto di una commissione di sconto.

37. Nel caso di specie, il contratto concluso tra Engie (esercente) e CartaSì (società di *acquiring*) prevede che Engie paghi a CartaSì una commissione⁶; in concreto il pagamento di questa commissione non viene, come nella prassi, scomputata dall'importo pagato dal cliente ma si aggiunge a questo ed è quindi ribaltato sul cliente, condotta questa che appunto l'art. 62 intende

⁶ Cfr. art 4 del contratto in essere tra CarteSì ed Engie

vietare. Il professionista ha costruito il rapporto che lega esercente, emittente e consumatore in modo tale per cui l'importo pagato dal consumatore per l'utilizzo dello strumento di pagamento viene versato e trattenuto direttamente dall'emittente, ma ai fini dell'applicazione della norma assume rilievo che tale importo sia stato richiesto al consumatore dallo stesso Engie per procedere al pagamento on line e sia stato, in modo inequivocabile, collegato allo strumento di pagamento utilizzato dal consumatore. Appare quindi indifferente se il corrispettivo che il professionista avrebbe dovuto pagare all'istituto emittente per il servizio di carta di credito venga o meno pagato direttamente dal consumatore o dal professionista al gestore della piattaforma tecnologica.

38. Parimenti irrilevante ai fini dell'applicazione del divieto è se tale importo corrisponda o meno al costo del servizio di pagamento, in quanto la *ratio* della norma è che nessun addebito ulteriore per il consumatore possa comunque essere giustificato e ricollegato dal professionista in relazione all'utilizzo di uno strumento di pagamento.

39. Conclusivamente, per le ragioni esposte, l'applicazione da parte di Engie di oneri aggiuntivi collegati all'utilizzo di uno strumento di pagamento per il pagamento dal proprio sito internet delle bollette per il servizio elettrico costituisce, per il periodo successivo al 13 giugno 2014, una violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

40. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

41. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

42. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della dimensione del professionista che, in base all'ultimo bilancio disponibile, si può ritenere un'importante impresa nel settore elettrico,

facente parte di un gruppo che opera a livello internazionale. Sempre con riguardo alla gravità deve essere considerato, nel caso di specie, il pregiudizio del comportamento economico dei consumatori, i quali trovano di fatto una limitazione alle varie alternative di scelta, dovendo pagare una commissione per l'utilizzo di uno strumento di pagamento, quale la carta di credito, e ciò in violazione del divieto *assoluto* di imporre spese ai consumatori per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

43. Si tiene altresì conto nel valutare il comportamento del professionista, del limitato impatto della condotta stante il numero di transazioni avvenute tramite detto sistema di pagamento.

44. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, la condotta in esame è stata posta in essere dal 13 giugno 2014 (entrata in vigore dell'art. 62 del Codice del Consumo, come novellato dal d. lgs. n. 21/2014) al 28 febbraio 2017, data dalla quale il professionista ha reso disponibile ai clienti un servizio completamente gratuito di pagamento online delle bollette attraverso carta di credito.

45. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Engie Italia S.p.A. nella misura di 300.000 (trecentomila euro).

46. Inoltre, in considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Engie Italia S.p.A. nella misura di 200.000 (duecentomila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame risulta in violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo;

DELIBERA

- a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Engie Italia S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell' art. 62 del Codice del Consumo, e ne vieta la continuazione;
- b) di irrogare alla società Engie Italia S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 €(duecentomila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet *www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo